



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del ventuno febbraio duemilaventiquattro

**DELIBERA N. 6 DEL 21/02/2024**

**OGGETTO: GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 18 GENNAIO 2024: DETERMINAZIONI IN MERITO**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **17:00** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale **BONO ALESSANDRO**

Partecipa il Vice Segretario **Dott.ssa MATTIOLI CRISTINA**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	AGOSTINI MAURO	Si	
3	Consigliere	AMELI FRANCESCO	Si	
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELA ELEONORA		Si
7	Consigliere	CANNELLA STEFANO	Si	
8	Consigliere	CAPPELLI LUCA	Si	
9	Consigliere	CASTELLETTI LAURA	Si	
10	Consigliere	CELANI PIERO		Si
11	Consigliere	CENCIARINI FLAVIA	Si	
12	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO	Si	
13	Vice Presidente del Consiglio	FRENQUELUCCI PIETRO	Si	
14	Consigliere	GIRARDI MICAELA	Si	
15	Consigliere	LATTANZI LUIGI	Si	
16	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
17	Consigliere	MASSI DANIELA	Si	
18	Consigliere	NARCISI CARLO		Si
19	Consigliere	NARDINI EMIDIO	Si	
20	Consigliere	PAGLIACCI ALESSIO		Si
21	Consigliere	PANTALONI FRANCESCA	Si	

22	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
23	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
24	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
25	Consigliere	ROSA ALESSIO		Si
26	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
27	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	
28	Consigliere	SPERI MASSIMO MARIA		Si
29	Consigliere	STIPA ELENA	Si	
30	Consigliere	TACCHINI MARIO	Si	
31	Consigliere	TAMBURRI MASSIMO	Si	
32	Consigliere	TRONTINI LAURA	Si	
33	Consigliere	VISCIONE FRANCESCO	Si	

<b>Totale Presenti: 27</b>	<b>Totale Assenti: 6</b>
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: Brugni Massimiliano, Cardinelli Marco, Corradetti Dario, Ferretti Donatella, Silvestri Giovanni, Stallone Domenico, Vallesi Monia, Volponi Luisa che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Si dà atto che i Consiglieri: Cappelli Luca, Massi Daniela, Seghetti Piera e Viscione Francesco sono collegati da remoto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Ascarini Marika per la maggioranza

Trontini Laura per la maggioranza

Ameli Francesco per la minoranza

Il Presidente del Consiglio, vista la presenza in aula del Dott. Calzoni Mario, chiede l'anticipazione della proposta iscritta al quinto punto dell'ordine del giorno riguardante:

### **GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 18 GENNAIO 2024: DETERMINAZIONI IN MERITO;**

Il Vice Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Si dà atto che:

- il Consigliere Tamburri Massimo si allontana dall'aula chiedendo di potersi collegare successivamente da remoto, pertanto, non partecipa alla votazione;
- il Consigliere Ameli Francesco si allontana momentaneamente dall'aula e, pertanto, non partecipa alla votazione;
- il Consigliere Viscione Francesco, collegato da remoto, non risponde alla chiamata nominativa e, pertanto, non partecipa alla votazione.

Indi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con 24 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, FRENQUELLUCCI PIETRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARDINI EMIDIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), nessun voto contrario, nessun astenuto, all'UNANIMITA'

### **DELIBERA**

Di approvare l'anticipazione.

Il Presidente del Consiglio pone, dunque, in trattazione l'argomento iscritto al quinto punto dell'ordine del giorno riguardante:

## **GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 18 GENNAIO 2024: DETERMINAZIONI IN MERITO;**

Il Presidente fa presente che la proposta è stata esaminata dalla III Commissione consiliare permanente “Lavori Pubblici” nella seduta del 20 febbraio 2024 che, in tale seduta, ha espresso parere favorevole all’unanimità dei votanti.

Il Presidente del Consiglio concede la parola al Sindaco Fioravanti Marco per presentare la proposta.

Relazione del Sindaco Fioravanti Marco.

Il Presidente del Consiglio concede poi la parola al Dott. Mario Calzoni.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande. Nessuno interviene, il Presidente del Consiglio concede dunque la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Nessuno interviene e il Presidente del Consiglio, pone quindi in votazione la proposta di deliberazione.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Il Vice Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Si dà atto che:

- il Consigliere Tamburri Massimo è collegato da remoto e, pertanto, partecipa alla votazione;
- il Consigliere Ameli Francesco è rientrato in aula e, pertanto, partecipa alla votazione;
- il Consigliere Viscione Francesco, collegato da remoto, risponde alla chiamata nominativa e, pertanto, partecipa alla votazione;
- il Consigliere Nardini Emidio si allontana momentaneamente dall’aula e, pertanto, non partecipa alla votazione.

Indi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 3 del 18/1/2024 ad oggetto “*Approvazione della relazione illustrativa di cui all’art.14, c. 3, d. lgs. 201/2022, comprendente la comparazione prevista dal vigente statuto comunale e, quindi, la proposta del modulo gestorio della sosta pubblica a pagamento e dello schema di atto deliberativo e indirizzi alla consultazione pubblica (così come definito dall’art. 5, c. 2 del d.lgs. 175/2016) con riferimento al modulo gestorio di detto servizio*”;

#### **PRESO ATTO:**

- che con nota assunta al protocollo generale al n. 13937 del 14/2/2024 la società Lothar di Formigine (Mo), incaricata con determinazione dirigenziale n. 4261 del 20/11/2023 al servizio di assistenza giuridico-amministrativa in merito all’esplorazione dei possibili moduli gestori per la gestione della sosta pubblica, ha richiamato l’attenzione dell’Amministrazione Comunale, alla luce della sopravvenuta deliberazione della Corte dei conti, SRC Lazio, n. 161/2023/PASP del 29/12/2023, sulla necessità di assestare alcuni passaggi dell’analisi comparativa e della relazione illustrativa approvate con la deliberazione consiliare richiamata in premessa, nonché dello stesso atto deliberativo (parte narrativa);

- che la stessa società Lothar ha fornito motivazioni, anche afferenti la tecnica redazionale degli atti, supportate da specifici riferimenti di legge e altri elementi, che consigliano di effettuare assestamenti ai testi dell'analisi comparativa, della relazione illustrativa e della delibera consiliare n. 3/2024, onde consentire una lettura ed una interpretazione univoca correttamente orientata al vigente quadro normativo, evitando sintesi semantiche che potrebbero aprire deduzioni diverse da quelle volute dal legislatore sulla singola norma e sull'applicazione delle norme tra di loro;

- che tali motivazioni sono riportate, di seguito, nel testo del presente atto;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei conti, SRC Lazio, n. 161/2023/PASP che tratta il giudizio di sostenibilità finanziaria da parte degli enti locali e dei soggetti gestori, in collegamento alle operazioni ricomprese nei dd. lgss. 201/2022 (*in primis*) e 175/2016;

**VISTA** la matrice dei rischi di cui alle Linee guida ANAC n. 9 riferite ai partenariati pubblico privati (e relativi assestamenti se in vigore);

**VISTI** i precedenti indirizzi sulla consultazione pubblica previsti dall'art. 5, c. 2 del d. lgs. 175/2016;

**VISTO** su detto art. 5 sopracitato il "questionario" contenuto nel corpo della delibera della Corte dei conti, SRC Emilia Romagna n. 32/2023/INPR;

**CONSTATATA** la necessità di assestare la tecnica redazionale della deliberazione di questo organo n. 3 del 18/1/2024 richiamata in premessa;

**CONSIDERATO che, sotto il profilo semantico** è allora corretto separare la trattazione del ripianamento delle perdite (ai sensi di legge speciale e civile) dalla trattazione dei rischi operativi (tipica dei PPPI di derivazione euunionista e ricompresa nella citata matrice dei rischi);

**RICHIAMATO**, sotto il profilo della perdita (ai sensi di legge) il verificarsi dell'evento, il relativo bilancio del soggetto gestore di cui al progetto dell'organo amministrativo, l'intervento dell'organo di revisione e la delibera di assemblea dei soci, e quindi la possibilità di ripianare le perdite con le riserve disponibili;

**ATTESO** che il d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), agli artt. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 2; 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), cc. 2 e ss.; 19 (*Gestione del personale*), c. 5; 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), e 21 (*Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*), prevede la possibilità di non ripianare detta perdita dando corso come soluzione estrema alla dismissione;

**DATO ATTO** che detto art. 20, c. 5, del decreto per ultimo citato prevede che: «5] I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione»;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14 cit., c. 5, del d.lgs. 201/2022, non può sussistere alcun diverso trattamento tributario tra le società a partecipazione pubblica e le società a partecipazione privata (in precedenza vedasi l'abrogato art. 113 recante *Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica*, c. 10 del d.lgs. 267/2000 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*");

**PRESO ATTO** che detto art. 14, c. 5, d.lgs. 201/2022 recita:

«5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario»;

**PRESO ATTO** che il già citato art. 113, c. 10, d.lgs. 267/2000 recitava:

«10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio»;

**CONSIDERATO** che la **sostenibilità finanziaria** in capo all'ente locale, sul solco della citata delibera della Corte dei Conti, SRC Lazio, n. 161/2023/PAR, sulla base dei tasselli interpretativi ivi contenuti, terrà conto del ventaglio delle ipotesi di stima del risultato di esercizio contenute nel PEF del partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) e quindi della stima dei citati risultati di esercizio, fermo restando la parità di trattamento tributario e le soluzioni estreme anzi prospettate *ex lege*;

**PRESO ATTO:**

- **che si è quindi reso necessario** prendere posizione circa una interpretazione univoca correttamente orientata al vigente quadro normativo, evitando sintesi semantiche che potrebbero aprire deduzioni diverse da quelle volute dal legislatore sulla singola norma e sull'applicazione delle norme tra di loro;
- **che si è quindi ritenuto opportuno** assestare la tecnica redazionale dei testi di cui all'analisi comparativa (punto 6 pagina 19, par. 7 punto 2 pagina 21, ultimo capoverso riquadro pagina 23), alla relazione illustrativa (punto n. 4) e della delibera consiliare (Sezione: **in relazione alla scelta del modulo gestorio, anche sulla base della precedente analisi comparativa di fonte statutaria**, alinee 3<sup>^</sup> e 7<sup>^</sup>), separando le osservazioni a corredo del PPPI e della matrice dei rischi di fonte ANAC, da quelle inerenti alle perdite di esercizio;
- che quanto sopra **consente anche di disporre** della massima trasparenza tra l'apprezzamento e gestione del rischio operativo e relativo accollo (PPPI e matrice dei rischi) e l'apprezzamento e trattamento del rischio di ripianamento perdite (artt. 6, c. 2; 14, cc. 2 e ss.; 19, c. 5; 20, c. 5; 21 in particolare, del d. lgs. 175/2016, cit.);
- che, di conseguenza**, tra la duale tipologia dei rischi di cui alle precedenti osservazioni (rischio operativo da una parte rischio da perdite dall'altra parte), la diversa tecnica redazionale ora impiegata, consente di evitare interpretazioni non di certo volute;
- che occorre, altresì, correggere un mero errore di battitura alla pagina 28 della Relazione Illustrativa ove è trascritta la locuzione "titoli di stato" anziché la locuzione corretta "titoli di sosta";

**RITENUTO** pertanto di apportare le seguenti modifiche:

- **assestamento della tecnica redazionale dell'analisi comparativa:**

- punto 6, paragrafo 4.1, della pagina 19 "*6) trattasi di un partenariato classificato, ai fini Eurostat come off balance senza l'obbligo in capo al Comune di ripianare eventuali perdite*" diventerà "*6) trattasi di un partenariato classificato, ai fini Eurostat, come off balance*";

- punto 2 dei Vantaggi, paragrafo 7, pagina 21 “2) il socio pubblico, in un partenariato (ai fini Eurostat, off balance) non ripiana le eventuali perdite di esercizio;” diventerà “2) il socio pubblico, in un partenariato ai fini Eurostat Off balance, così come sarà individuato nella matrice dei rischi ricompresa al capitolato d’oneri di cui alle linee guida ANAC recante “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato” e relative modifiche (se in vigore), effettua il riparto dei rischi in capo al Comune, alla società mista, al socio privato”;
- ultimo paragrafo nel riquadro al paragrafo 1, pagina 23 “Trattasi, sotto il profilo della finanza pubblica, di una società mista retta sottoforma di partenariato pubblico privato istituzionalizzato, qualificato, ai fini Eurostat, come **off balance** e quindi **senza obbligo** ripianamento di eventuali **perdite di esercizio** da parte del Comune di Ascoli Piceno.” diventerà “Trattasi, sotto il profilo della finanza pubblica, di una società mista retta sottoforma di partenariato pubblico privato istituzionalizzato, qualificato, ai fini Eurostat, come **off balance**.”;

**- assestamento della tecnica redazionale della relazione illustrativa come segue:**

- al punto n. 4, sostituendo la frase: «Il Comune ricorre [...] debito pubblico», terminando qui la frase e più precisamente: « – Il Comune ricorre al partenariato classificato, ai fini Eurostat, come off balance, e come tale non ricompreso nel deficit e nel debito pubblico»;
- alla pagina 28 ove, per un mero errore di battitura, è trascritta la locuzione “titoli di stato” anziché la locuzione corretta “titoli di sosta”;

**- assestamento della tecnica redazionale della deliberazione consiliare n. 3 del 18/01/2024 come segue:**

- nella sezione «in relazione alla scelta del modulo gestorio, anche sulla base della precedente analisi comparativa di fonte statutaria», la 3<sup>a</sup> alinea diventa:  
«che, nel caso di specie, fermo restando la natura (anche sociale e di tutela del territorio e del paesaggio urbano) del servizio che verrebbe affidato alla società mista di cui trattasi, essa opera comunque sul mercato dal quale trae la copertura ai costi totali di funzionamento perseguendo quel livello stimato di redditività necessitato (rectius: quell’equilibrio economico e finanziario) che consente anche al socio privato la remunerazione del proprio investimento (di cui infra)»;
- nella stessa sezione, la successiva alinea rispetto a quella anzi citata, diventa:  
« – che, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria (di cui al successivo piano economico finanziario, PEF), lo statuto sociale non prevederà alcun obbligo, in capo al socio pubblico, di trasferimenti (contributi in conto esercizio, in conto impianti, in conto capitale, et similia) o compensazioni o sovracompensazioni o aiuti di Stato, a favore della società mista»;
- alla Sezione «formulando i seguenti indirizzi ai fini della consultazione pubblica», il punto n. 7 diventa «n. 7) contatti post consultazione (dal Comune alla cittadinanza) in via telematica entro 7 giorni solari consecutivi dalla chiusura della consultazione se trattasi di informazioni/risposte tecniche. In via telematica utilizzando il sito di cui al punto n. 8, entro giorni 7 dalla delibera di Consiglio comunale che ha esaminato quanto emerso dalla consultazione pubblica se trattasi di osservazioni di natura diversa da quella di informazioni / risposte tecniche»;

DATO ATTO che si prescinde dai pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di deliberazione consiliare di indirizzo che riveste il carattere esplorativo e non esecutivo;

RITENUTO di aver adeguatamente motivato i presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente “Lavori Pubblici” in data 20 febbraio 2024;

Con n. 22 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA, VISCIONE FRANCESCO), 4 astenuti (AMELI FRANCESCO, FRENQUELLUCCI PIETRO, PROCACCINI ANGELO, TAMBURRI MASSIMO) e nessun voto contrario,

### DELIBERA

- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di approvare il nuovo testo dell’analisi comparativa, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, riportante le seguenti correzioni:
  - punto 6, paragrafo 4.1, della pagina 19 “6) *trattasi di un partenariato classificato, ai fini Eurostat come off balance senza l’obbligo in capo al Comune di ripianare eventuali perdite*” diventerà “6) *trattasi di un partenariato classificato, ai fini Eurostat, come off balance*”;
  - punto 2 dei Vantaggi, paragrafo 7, pagina 21 “2) *il socio pubblico, in un partenariato (ai fini Eurostat, off balance) non ripiana le eventuali perdite di esercizio;*” diventerà “2) *il socio pubblico, in un partenariato ai fini Eurostat Off balance, così come sarà individuato nella matrice dei rischi ricompresa al capitolato d’oneri di cui alle linee guida ANAC recante “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato” e relative modifiche (se in vigore), effettua il riparto dei rischi in capo al Comune, alla società mista, al socio privato*”;
  - ultimo paragrafo nel riquadro al paragrafo 1, pagina 23 “*Trattasi, sotto il profilo della finanza pubblica, di una società mista retta sottoforma di partenariato pubblico privato istituzionalizzato, qualificato, ai fini Eurostat, come **off balance** e quindi **senza obbligo ripianamento di eventuali perdite di esercizio da parte del Comune di Ascoli Piceno.***” diventerà “*Trattasi, sotto il profilo della finanza pubblica, di una società mista retta sottoforma di partenariato pubblico privato istituzionalizzato, qualificato, ai fini Eurostat, come **off balance.***”;
- 3) di approvare il nuovo testo della relazione illustrativa (allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale) riportante le seguenti correzioni, dando atto che la stessa relazione, debitamente firmata dal RUP, sarà oggetto della consultazione pubblica e verrà successivamente trasmessa all’ANAC:
  - al punto n. 4, sostituendo la frase: «*Il Comune ricorre [...] debito pubblico*», terminando qui la frase e più precisamente: «*– Il Comune ricorre al partenariato classificato, ai fini Eurostat, come off balance, e come tale non ricompreso nel deficit e nel debito pubblico*»;
  - alla pagina 28 ove, per un mero errore di battitura, è trascritta la locuzione “*titoli di stato*” anziché la locuzione corretta “*titoli di sosta*”;

- 4) di modificare la deliberazione consiliare n. 3 del 18/01/2024 riportandone di seguito, nella sua interezza, la parte narrativa debitamente corretta:

**“CONSTATATO che la presente delibera interessa:**

- l'approvazione dell'analisi comparativa prevista dal vigente statuto comunale al Titolo I, art. 18;
- la relazione illustrativa di cui all'art. 14, c. 3 del d.lgs. 201/2022;
- lo schema di delibera di consultazione pubblica come da art. 5, c. 2 del d.lgs. 175/2016;

**RICHIAMATI:**

- la precedente delibera di Giunta comunale n. 366 dell'11/10/2023 avente per oggetto *“Delibera d'impulso nella gestione della sosta pubblica tra riscatto ed esplorazione dei possibili moduli gestori”*;
- la delibera di Consiglio comunale n. 69 del 30/10/2023 avente come oggetto *“Gestione della sosta pubblica tra riscatto ed esplorazione dei possibili moduli gestori – Richiesta di elaborazione della relazione illustrativa riferita alle riflessioni sulla scelta del modulo gestorio del servizio sosta pubblico di cui all'art. 14, c. 3, del d. lgs. 201/2022”*;
- per l'applicazione della novella di cui al d. lgs. 201/2022, dell'Ufficio Studi del Senato della Repubblica e dell'Ufficio Studi della Camera dei deputati, il *Dossier XIX Legislatura* del 22 novembre 2022, su *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, A.G. 3, Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118* (poi d. lgs. 2022);
- il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 639/2023, recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d. lgs. n. 201 del 2022*, riferito anche ai *parcheggi*, quali servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, e relativi indicatori e atti (v. tra questi ultimi, le *Linee guida riferite al piano economico finanziario, (PEF)*);

**RICHIAMATE altresì:**

- le determinazioni dirigenziali n. 1455 e 1458 del 14/11/2023 con le quali, in conformità con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2023, è stato costituito formalmente, sotto il coordinamento del Segretario Generale, l'unità organizzativa/gruppo di lavoro per la gestione della sosta pubblica, composta da tutti i Dirigenti o loro delegati;
- la determinazione dirigenziale n. 4261 del 20/11/2023 ad oggetto *“Servizio di assistenza giuridico-amministrativa in merito all'esplorazione dei possibili moduli gestori per la gestione della sosta pubblica: affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 ed impegno di spesa.”* con la quale, in conformità con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2023, è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, il servizio di assistenza giuridico – amministrativa in merito all'esplorazione dei possibili moduli gestori e il supporto alla produzione di atti amministrativi relativi al procedimento e quant'altro contenuto nell'incarico conservato agli atti nell'ufficio *“Pianificazione e gestione parcheggi”*, alla Società *“Lothar s.r.l., Soluzioni per i servizi pubblici locali”*, con sede in Via A. Corassori n. 106, 41043 Formigine (MO), c.f. e p. iva 01841750365;
- la determinazione dirigenziale n. 63 del 10/01/2024 con la quale è stata approvata dal RUP l'analisi comparativa sui vari moduli gestori della sosta pubblica elaborata dalla società *LOTHAR s.r.l.* e sottoposta alla valutazione del gruppo di lavoro che ne ha dato positivo riscontro, come da verbale conservato in atti;
- la determinazione dirigenziale n. 77 del 10/01/2024 con la quale il Responsabile del procedimento ha approvato, per quanto di competenza, la relazione illustrativa redatta secondo lo schema fornito dall'ANAC e condivisa con il Gruppo di Lavoro come da verbale conservato in atti;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2024 ad oggetto “*Gestione della sosta pubblica: approvazione dell’analisi comparativa come da vigente statuto comunale e della relazione illustrativa di cui all’art. 14, c. 3, d. lgs. 201/2022.*”;

**CONSIDERATO** che tale analisi comparativa di fonte statutaria (da una parte) e relazione illustrativa (dall’altra) di fonte legislativa, hanno individuato nella società mista concessionaria del servizio il miglior modulo gestorio del servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete della sosta pubblica a pagamento in tutte le sue fasi, attività connesse e complementari, attività e servizi analoghi e/o affini, e relativi investimenti (tenendo conto del contesto geoeconomico e delle finanze pubbliche di questo ente locale, tempo e luogo);

**PREMESSO:**

- che l’ANAC ha dato luogo al comunicato del proprio Presidente del 27/6/2023, avente per oggetto: *Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (GU Serie generale n. 304 del 30/12/2022): disponibilità dell’applicazione per l’invio degli atti e schemi tipo per la loro predisposizione;*
- che l’ANAC ha emesso il documento *Servizi pubblici locali di rilevanza economica. Schema di relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali (d. lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)*, a partire dal 18/7/2023;
- che tale schema di relazione illustrativa è stato qui necessariamente assestato sulla base del contesto di cui trattasi;
- che quindi tale analisi comparativa (richiesta dallo statuto comunale) e relazione illustrativa (richiesta dalla novella di cui al d. lgs. 201/2022) hanno individuato, come detto, nella società mista concessionaria del servizio il modulo gestorio ritenuto ottimale;

**DATO ATTO** che detta relazione illustrativa è da coniugarsi con le disposizioni del vigente statuto comunale, con particolare riferimento al Titolo I (*Principi generali e programmatici*), artt. da 1 a 21 e in generale, nonché con particolare riferimento agli artt. 11 (*Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico*), 13 (*Assetto ed utilizzazione del territorio*), 14 (*Sviluppo economico*) e 18 (*Servizi pubblici*);

**PRESO ATTO:**

- che questa delibera affronta anche lo schema di deliberazione di questo organo (così come definito dall’art. 5 recante *Oneri di motivazione analitica*, c. 2, d. lgs. 175/2016) prodromico alla consultazione pubblica prevista da tale citato articolo, e quindi sulla proposta riferita al modulo gestorio del servizio d’interesse economico generale di cui trattasi (già istituito e gestito in concessione a terzi) e, previo riscatto della concessione in essere per tale servizio, di futura costituzione, ai sensi di legge, della qui proposta società mista a partecipazione maggioritaria diretta da parte di questo Comune;
- che dopo tale consultazione pubblica, seguirà quindi la delibera di questo Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 5, c. 3 e art. 7, cc. da 1 a 4, del d. lgs. 175/2016;
- che la delibera di cui alla precedente alinea sarà anticipata dal parere dell’organo di revisione di questo ente locale ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), punto n. 3, del d. lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*), riferito alla modalità di gestione del servizio di cui trattasi ed alla proposta di costituzione del relativo soggetto gestore quale organismo esterno;
- che la relazione illustrativa *ex lege* di cui trattasi è quella prevista dal Titolo III (*Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), Capo II (*Forme di gestione del servizio pubblico locale*), dell’art. 14, c. 3, del d. lgs. 201/2022, da approvarsi da parte di questo Consiglio Comunale;

## ACCERTATO:

- che la citata proposta di costituzione della società mista è da perfezionarsi attraverso il citato presente schema di delibera da parte di questo Consiglio Comunale (così come definito dal già citato art. 5, c. 2, d. lgs. 175/2016) da sottoporsi (tale schema) a consultazione pubblica;
- che trattasi di una platea di motivazioni assorbenti anche il dettato degli artt. 1 e 3, l. 241/1990 e dell'art. 97 (c. 2 in particolare), Costituzione;
- che questo Consiglio comunale è quindi deputato – in questa fase prodromica alla citata consultazione pubblica – ad approvare la proposta della modalità di gestione della sosta pubblica a pagamento di cui trattasi e relativi investimenti (d. lgs. 201/2022, artt. 14, cc. 2, 3 e 4 e art. 31, cc. 1 e 2) e quindi la proposta di costituzione del relativo soggetto gestore individuato con gara a doppio oggetto (ricerca del socio privato e affidamento del servizio di cui trattasi alla costituenda società mista appena concluse le operazioni di riscatto con preavviso di mesi tre), procedura aperta, trasparente e concorrenziale, ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) al miglior rapporto “qualità / prezzo”, sopra alle soglie di rilevanza europea come da codice dei contratti pubblici, con socio privato minoritario gestore operativo non stabile;

### in relazione alla scelta del modulo gestorio, anche sulla base della precedente analisi comparativa di fonte statutaria

- che, sempre con riferimento alla scelta del modulo gestorio, la relazione illustrativa (di cui all'art. 14, c. 3, d. lgs. 201/2022), motivatamente propende (in questo contesto geoeconomico e tenendo conto delle finanze pubbliche di questo ente locale, tempo e luogo), per la gestione tramite società mista, con gara a doppio oggetto, la quale prevederà la ricerca dell'unico socio privato gestore operativo non stabile e l'affidamento (come inteso alla precedente alinea) alla citata società mista del servizio non a rete della sosta pubblica a pagamento in tutte le sue fasi, attività complementari e connesse, nonché le attività o servizi analoghi e/o affini affidati contestualmente alla costituzione della società mista o successivamente, relativi investimenti, ricorrendo (non all'appalto ma) alla concessione di servizio (art. 17, c. 1, del d. lgs. 175/2016), come da codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 36/2023, e con trasferimento del rischio operativo sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda in capo alla società mista (e quindi anche in capo al socio privato);
- che il modulo della società mista è previsto dal citato art. 14, c. 1, lett. b), d. lgs. 201/2022;
- che, nel caso di specie, fermo restando la natura (anche sociale e di tutela del territorio e del paesaggio urbano) del servizio che verrebbe affidato alla società mista di cui trattasi, essa opera comunque sul mercato dal quale trae la copertura ai costi totali di funzionamento perseguendo quel livello stimato di redditività necessitato (*rectius*: quell'equilibrio economico e finanziario) che consente anche al socio privato la remunerazione del proprio investimento (di cui *infra*);
- che, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria (di cui al successivo piano economico finanziario, PEF), lo statuto sociale non prevederà alcun obbligo, in capo al socio pubblico, di trasferimenti (contributi in conto esercizio, in conto impianti, in conto capitale, *et similia*) o compensazioni o sovracompensozioni o aiuti di Stato, a favore della società mista;
- che la gara a doppio oggetto soddisfa l'obbligo di tutelare la concorrenza, atteso che gli obblighi evidenziali di gara a monte comunque soddisfano – per lo stesso oggetto – gli obblighi di gara a valle;
- che la società mista in esame rientra (ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo VII del codice civile) nei soggetti aventi personalità giuridica privata, alterità soggettiva e autonomia patrimoniale

perfetta rispetto all'ente locale (ma vedasi anche l'art. 3 recante *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*, del d. lgs. 175/2016);

- che la durata dell'affidamento è quello coerente con una alternativa concessione a terzi, tale da consentire anche al socio privato la ragionevole remunerazione del capitale da esso investito (tenendo conto delle tipicità del settore) e dell'ammortamento degli investimenti in capo alla società mista (di cui *infra*) e della ragionevole remunerazione sia del capitale da quest'ultima investito sia dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio;
- che (fermo restando le previsioni di statuto sociale e del contratto di servizio) il rapporto contrattuale tra questo ente e quello della società mista è da rimettersi al contratto di servizio il quale assumerà efficacia dalla conclusione dell'operazione di riscatto del servizio e connessi cespiti funzionali al servizio oggi in capo a concessionario, in stretta simmetria informativa con il capitolato d'oneri e con la *lex specialis* di gara (*rectius*: con tutti gli atti previsti nella gara a doppio oggetto);
- che (fermo restando le previsioni di statuto sociale) il rapporto tra il socio privato e la società mista è da rimettersi al capitolato d'oneri, al contratto di servizio e alla *lex specialis* di gara;
- che (fermo restando le previsioni di statuto sociale) il rapporto tra il socio pubblico ed il socio privato è da rimettersi al capitolato d'oneri, al contratto di servizio, alla *lex specialis* di gara e ai patti parasociali;
- che (fermo restando le previsioni di statuto sociale) i rapporti con l'utenza sono regolati dalla carta del servizio e aspetti connessi e conseguenti;
- che (fermo restando le previsioni di statuto sociale) nessun onere supplementare è posto a carico dell'utenza la quale, attraverso una corretta ed efficiente gestione della sosta pubblica è invece posta nella condizione di ridurre i costi per la mobilità individuale, riducendosi (di conseguenza) le emissioni nell'atmosfera;
- che circa le caratteristiche tecniche del servizio esso rientra nei fini generali propri della mobilità delle persone finalizzato al miglioramento della qualità della vita degli Ascolani, a fronte di un servizio pubblico locale di rilevanza economica, avente carattere universale; in coerenza con gli obiettivi generali di natura territoriale, del paesaggio urbano e sociale, di non interruzione, di necessità, in stretta simmetria informativa con gli obiettivi di tutela ambientale e di risparmio energetico, di sicurezza e di assenza di barriere architettoniche, uguaglianza, integrità, parità di trattamento, chiarezza e trasparenza, imparzialità del corretto trattamento dei dati personali, prezzi applicati al pubblico (abbonamenti, agevolazioni tariffarie, accessi riservati, accessibilità utenti disabili, *et similia*), rispetto della *privacy*, trasparenza delle scelte compiute, con durata dell'affidamento al soggetto gestore pari alla durata del contratto di servizio come sopra indicato, in una *vis* utenzacentrica, relativamente ad un servizio ricompreso nei settori ordinari, adottando i principi di contestualizzazione (territoriale, geoeconomica e della finanza pubblica locale), di efficacia, di efficienza e di qualità richiamati nel sopraccitato contratto di servizio in stretta simmetria informativa con le previsioni del vigente statuto comunale e della carta del servizio;
- che, così come in parte già delineato, tra le caratteristiche economiche trattasi di un servizio di rilevanza economica, che ricerca nel mercato la copertura dei propri costi totali di funzionamento (lordo imposte sul reddito) inferiori al valore della produzione (come da art. 2425 recante *Contenuto del conto economico*, codice civile), in assenza di aiuti di Stato alle imprese, con i ricavi maggiori dei costi e tali da consentirne un ragionevole profitto anche a contenimento del rischio operativo, noto che tali ricavi e correlata redditività risultano funzionali al recupero degli ammortamenti ed alla remunerazione del capitale investito dalla società mista (e, quindi, anche dal socio privato);
- che il modulo gestorio della società mista ai sensi del d. lgs. 175/2016, è ricompreso nella qualificazione di cui all'art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. m) di detto decreto, se trattasi di società in controllo pubblico come da art. 2359 recante *Società controllate e società collegate*, codice civile

(vedasi anche l'art. 11 – *quater* recante *Società controllate*, d. lgs. 118/2011 recante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), ovvero lett. n) se trattasi di società a partecipazione pubblica orfana di tale controllo in capo al socio pubblico (vedasi anche l'art. 11 – *quinquies* recante *Società partecipate*, d. lgs. 118/2011), sulla cui distinzione si rinvia alla delibera ANAC n. 859 del 25/9/2019, nonché (ai sensi dell'art. 15, c. 2, del d. lgs. 175/2016) all'*Orientamento* MEF, Dipartimento Tesoro, Direzione VIII, Ufficio V, del 15/12/2018;

- che detta società mista, sotto il profilo economico, attiva comunque (per previsione statutaria espressa) la relazione di governo e relativi strumenti di governo sottoforma di adozione del relativo codice etico (o diversamente nominato come codice di comportamento) e relativo garante (art. 6 di detto decreto), l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2 di detto decreto) in coerenza con il *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (CCII) di cui al d. lgs. 14/2019 e come tale da depositarsi tale relazione di governo contenente tale indicatore al registro delle imprese presso la locale CCIAA contestualmente al bilancio consuntivo, atteso che la società mista persegue il contenimento dei costi totali di funzionamento (art. 19, c. 5; 20, c. 2, lett. f), del d. lgs. 175/2016), con approntamento del piano industriale triennale mobile (coerente con il piano economico finanziario, PEF, previsto nella *lex specialis* di gara per la intera durata del partenariato), con affidamento del servizio ricorrendo al modulo gestorio della società mista concessionaria del servizio di cui trattasi, la quale approverà il proprio codice etico (con garante di nomina del socio privato) e la carta del servizio;
- atteso che il contratto di servizio, tra l'altro, prevederà il sistema delle penali per reiterato e comprovato disservizio (e per ritardate informazioni all'ente locale richiedente), con la possibilità di pervenire alla risoluzione estrema del citato contratto di servizio (anche) per (reiterato e manifesto) disservizio;
- che il Libro V (*Del contenzioso e dell'autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie*), Parte I (*Del contenzioso*), all'art. 174 (*Nozione*), c. 4, del d. lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), prevede che:  
«4] Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore»;
- che l'art. 1 (*Oggetto*), c. 2, del d. lgs. 175/2016, prevede che:  
«2] Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»;
- che (se questi saranno gli indirizzi a suo tempo deliberati da questo Consiglio comunale) il bando e il disciplinare di gara prevederà che, alla scadenza del partenariato in esame, sarà il socio subentrante (se diverso dal precedente) ovvero il diverso modulo gestorio che, in sede d'ingresso, corrisponderà al valore nominale l'eventuale avviamento commerciale riconosciuto *ex ante* a questo Comune dal socio uscente, unitamente al valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale da parte di detto quotista privato;
- che la società mista recupera direttamente nel mercato (attraverso la differenza tra i costi totali di funzionamento comprensivi delle imposte sul reddito ed i ricavi) tutti i costi sostenuti a diverso titolo, senza alcuna ipotesi di trasferimenti dal socio pubblico alla società mista o di utilizzo di aiuti di Stato alle imprese, consentendo (attraverso i dividendi) la ragionevole remunerazione sia del capitale investito dalla società mista sia derivante dalla gestione (e quindi al socio privato), ad un appropriato tasso composto medio annuo atteso di lungo termine;

- che in relazione ai risultati prevedibilmente attesi rispetto alle diverse alternative (in questo contesto geoeconomico, tempo e luogo), in ragione della misura delle finanze pubbliche locali, non è ritenuta idonea la gestione internalizzata in economia, o esternalizzata in azienda speciale e in società *in house*, residuando le gestioni esternalizzate in società mista concessionaria del servizio (con rischio operativo a carico della società mista e quindi anche del socio privato), ed in concessione a terzi (e non in appalto a terzi);
- che, nel caso di specie, la concessione a terzi è il modulo gestorio oggetto di riscatto;
- che tra i risultati riferiti a tale citata dualità di moduli gestori esternalizzati, si è tenuto conto che la gestione tramite società mista consente a questo ente locale di acquisire il patrimonio esperienziale di settore, partecipando direttamente al capitale, alle decisioni strategiche (anche sulla base del diritto di veto), alla *governance* ed alla complessiva gestione di detta società di capitali;
- che con riferimento al pluricitato art. 14, c. 3, del d. lgs. 201/2022, nella medesima relazione illustrativa: (i) sono state evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, compresi gli obblighi di servizio pubblico, in assenza di aiuti di Stato alle imprese, mentre ai sensi del successivo c. 5 si è tenuto conto dei divieti nel trattamento dei diversi gestori in ordine al regime tributario; (ii) sono state effettuate le correlazioni con i dd. lgss. 267/2000, 201/2022, 175/2016, 36/2023;
- che in relazione al rinvio operato dall'art. 19, c. 1, 1° periodo del d. lgs. 201/2022, al successivo art. 24 (*Contratto di servizio*) dello stesso decreto, il contratto di servizio sarà allegato alla documentazione di gara, tenendo conto del decreto direttoriale del MIMIT n. 639/2023 (già citato);

con riferimento al d. lgs. 175/2016, artt. 5 e 7 in primis,

- che ai sensi dell'art. 7, c. 5, d.lgs. 175/2016, all'atto costitutivo della società mista parteciperà il (*rectius*: l'unico) socio privato scelto con gara a doppio oggetto, procedura aperta di cui al vigente codice dei contratti pubblici, settori ordinari; sopra soglia di rilevanza economica europea come da citato codice dei contratti pubblici, ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) al miglior rapporto "qualità / prezzo";
- che è quindi l'art. 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*), c. 1, d. lgs. 175/2016 che prevede che l'affidamento alla società mista può avvenire ricorrendo all'appalto o alla concessione;
- che il citato art. 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*), c. 4, lett. b), d) del d. lgs. 175/2016 prevede particolari diritti in capo ai soci (lett. b) e patti parasociali con durata derogatoria al codice civile (lett. d), e più esattamente:
  - «4] Nelle società di cui al presente articolo: [...];
  - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
  - [...];
  - d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita»;
- che detto derogabile art. 2479 (*Decisione dei soci*), c. 1, codice civile, recita:
  - «1] I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione»;

- che i particolari diritti riferiti a detto art. 2468 (*Quote di partecipazione*), c. 3, codice civile, recita (quale disposizione normativa di ampia portata):  
«3] Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili»;
- che detto derogabile art. 2341 – bis (*Patti parasociali*), c. 1, codice civile, recita:  
«1] I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza», qui con durata pari a quella del partenariato;
- che si rinvia all'art. 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*) del d. lgs. 175/2016, qui limitandosi a ricordare che il c. 1 recita:  
«1] Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista»;
- che la relazione illustrativa di cui trattasi è stata approntata in coerenza con il citato schema fornito dall'ANAC a partire dal 18/7/2023;
- che i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al socio privato terranno comunque conto delle leggi speciali di settore, con particolare riferimento alle incompatibilità (anche sopravvenute) a ricoprire tale ruolo;

#### **RILEVATO:**

- che riguardo al riscatto della vigente concessione riferita al servizio di cui trattasi e alla costituzione della società mista alla quale affidare il servizio in essere, lo stesso riscatto sotto il profilo motivazionale trae fonte (in questo contesto, tempo e luogo) nel servizio di debito che (in relazione alle finanze locali) questa amministrazione attiverà per la copertura finanziaria del riscatto, da ridursi (sotto il profilo delle entrate di questa pubblica amministrazione) per quanto versato dal socio privato a questo ente locale in conto avviamento commerciale pro quota;
- che quanto esposto nel punto precedente tiene anche conto della capacità (come da risultati della precedente gestione) della società mista di riconoscere a questa amministrazione un canone annuo di concessione del servizio tale da dare copertura al servizio di debito di questo ente locale, in conto capitale ed in conto interesse;
- che le ipotesi riferite agli altri moduli gestori non consentono (sotto il profilo della finanza pubblica) a questa amministrazione di disporre delle entrate di cui all'alinea precedente;
- che nel contempo, risultando incerto l'esito della gara a doppio oggetto di cui trattasi, in coerenza con il principio di risultato (di cui al Libro I recante *Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione*, Parte I recante *Dei principi*, Titolo I recante *I principi generali*, art. 1 recante *Principio del risultato* e art. 2 recante *Principio della fiducia* e art. 9 recante *Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*), del codice dei contratti pubblici), non è ritenuto ragionevole e prudente dare prima luogo al riscatto e poi alla procedura evidenziale di cui trattasi, atteso che ciò vedrebbe duplicate le connesse operazioni alla data dell'esercizio di tale riscatto e poi alla data del trasferimento fisico del servizio a detta società mista (senza possibilità di rimozione del *vulnus* riferita all'incertezza citata);

\_\_\_\_\_ che la complessità dell'operazione è quindi, a monte, da collegarsi al relativo servizio di debito da parte di questo ente locale ed al ricorso di un modulo gestorio diverso dall'economia, dall'azienda speciale e dalla società in *house*, noto che il modulo in concessione a terzi e quello che qui s'intende superare per le pluricite motivazioni;

\_\_\_\_\_ così come, in coerenza con il principio di buona fede di cui all'art. 5 del codice dei contratti pubblici, la procedura di riscatto senza disporre dell'*incubator* idoneo a recepirne il servizio (e cioè la società mista), apparirebbe (per quanto sopra motivato) come non ragionevole;

\_\_\_\_\_ che a società mista già costituita (previa gara a doppio oggetto), sarà avviata con preavviso di mesi 3 la procedura di riscatto con l'attuale concessionaria del servizio e relativi beni ad esso funzionali, per poi, a riscatto concluso, affidare fisicamente il servizio alla suddetta società mista previa stipula del relativo contratto di servizio (essendo nel frattempo intercorsi i 60 giorni previsti dal citato art. 5, c. 3, d.lgs. 175/2016);

\_\_\_\_\_ che gli atti di gara a doppio oggetto prevederanno che la stipula del contratto di servizio ne produrrà l'efficacia dalla conclusione delle operazioni di riscatto sopra citato, ivi compreso che nessun rilievo e/o addebito potrà essere rivolto a questa amministrazione se per fatti ad essa non imputabili tale riscatto non avrà luogo;

#### CONSIDERATO:

\_\_\_\_\_ che (nelle more dell'elaborazione del PEF) l'importo dell'affidamento alla società mista concessionaria del servizio, stimato come da codice dei contratti pubblici, è pari ad euro 45 milioni più o meno il 10 per cento, per una durata di anni 25 più o meno il 10 per cento;

— che la doppia motivazione ricompresa nell'art. 4, c. 1 (da una parte) e c. 2, lett. c) (dall'altra), comporta (c. 1) la «*necessità*» di tenere presente che trattasi di un SIEG già istituito e attualmente gestito, in vista del superamento dell'attuale esternalizzazione in concessione a terzi rispetto alla stessa esternalizzazione tramite (la proposta di una) costituenda società mista concessionaria del servizio, al fine di porre nella condizione questo ente locale di dilatare il proprio patrimonio esperienziale di settore quale protagonista della strategia di orientamento al futuro, della *governance* e della gestione di detta società mista a tutela generale del diritto alla mobilità delle persone con riferimento al servizio d'interesse economico generale (SIEG) non a rete della sosta pubblica a pagamento (come anzi dettagliato) e relativi investimenti e quindi della qualità della vita della cittadinanza di riferimento, nonché (art. 4 citato, c. 2 del d. lgs. 175/2016) l'adozione del modulo della «*società mista*», in una logica di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) (artt. 3 e 16 d. lgs. 201/2022 e 17 d. lgs. 175/2016), tenendo conto del contesto geoeconomico di riferimento e della finanza locale, con i successivi recuperi di economicità (equilibrio economico e finanziario) di efficacia (volumi di attività), di efficienza (riduzione dei costi totali di funzionamento), quali *drivers* funzionali alla progressiva riduzione delle tariffe applicate ai titoli di sosta al pubblico, con affidamento alla società mista concessionaria del servizio di cui trattasi, con rischio operativo a carico della società mista (e, quindi, a carico del socio privato gestore operativo non stabile), avvalendosi (la società mista) del patrimonio esperienziale del socio privato non stabile, dei compiti gestionali operativi ad esso affidati come da capitolato d'oneri e statuto sociale, con le garanzie definitive fornite dal socio privato per la durata del partenariato, con quest'ultimo che concorre alla *governance* attraverso i propri componenti nell'organo amministrativo ed alla gestione;

— che la presenza del rischio operativo in capo alla società mista (e quindi anche in capo al socio privato), ne esclude quindi i relativi rischi finanziari in capo a questo Comune il quale, in quanto autorità qui si determina) in una ipotesi *off balance* e non *on balance* (nella cui ultima ipotesi il rischio finanziario è invece a carico del socio pubblico): come da decisione Eurostat del febbraio 2014; con riferimento al *Regolamento* n. 549/2013; al *Manuale del deficit e sul debito pubblico* realizzato da Eurostat nel 2014, e successivi evoluzioni, e, sempre, per quanto riguarda la

contabilizzazione pubblica delle operazioni di partenariato e il conseguente impatto su *deficit* e debito pubblico nazionale, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat di cui al *Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 di Eurostat* (ed. 2016), paragrafo VI, 4, e ss.mm.ii.;

*formulando i seguenti indirizzi ai fini della consultazione pubblica:*

\_\_\_\_\_ spetterà al Responsabile del procedimento dare luogo alla consultazione pubblica di cui all'art. 5, c. 2, 2° capoverso, d.lgs. 175/2016, tenendo conto dei seguenti indirizzi: 1) pubblicità: pubblicazione sull'Albo Pretorio e quella del sito istituzionale di questo Comune alla sezione "avvisi"; 2) richiami legislativi: artt. 5, c. 2, 2° periodo e 7, d.lgs. 175/2016 con riferimento alla proposta di costituzione di società mista pubblico privata concessionaria del servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete, settori ordinari, della sosta pubblica a pagamento in tutte le sue fasi, attività complementari e connesse, nonché le attività o servizi analoghi e/o affini affidati in sede di costituzione e/o successivamente della società mista, relativi investimenti, retta sottoforma di società a responsabilità limitata, con un unico socio privato di minoranza che detiene (ai sensi dell'art. 17 recante *Società a partecipazione mista pubblico-privata*, c. 1, del d. lgs. 175/2016 recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* almeno il 30 per cento del capitale sociale, quale società a controllo pubblico, con socio gestore operativo non stabile, scelto con gara a doppio oggetto (la ricerca del socio e l'affidamento del servizio nei termini *post* riscatto sopra citati), rinviando per ogni ulteriore aspetto di approfondimento al presente schema di delibera consiliare; 3) oggetto della consultazione: il presente schema di deliberazione di Consiglio comunale da allegarsi alla consultazione telematica; 4) durata della consultazione pubblica: almeno 15 giorni solari consecutivi, coincidenti con i tempi di pubblicazione sull'Albo Pretorio; 5) contatti: durante la consultazione della cittadinanza al Comune: in via telematica; 6) trattasi di consultazione: obbligatoria non impegnativa per questa Amministrazione pubblica 7) contatti post consultazione (dal Comune alla cittadinanza) in via telematica entro 7 giorni solari consecutivi dalla chiusura della consultazione se trattasi di informazioni/risposte tecniche. In via telematica utilizzando il sito di cui al punto n. 8, entro giorni 7 dalla delibera di Consiglio Comunale che ha esaminato quanto emerso dalla consultazione pubblica se trattasi di osservazioni di natura diversa da quella di informazioni / risposte tecniche»; 8) pubblicazione di tutte le risposte rispetto alle osservazioni pervenute a seguito della consultazione: entro giorni 7 solari consecutivi, utilizzando gli stessi canali di comunicazione precedente; 9) esito finale della consultazione: come da successiva delibera di questo Consiglio comunale pubblicata ai sensi di legge, anticipata dalla suddetta consultazione pubblica e dal parere dell'organo di revisione ai sensi del citato art. 239, d.lgs. 267/2000;

5) di confermare quanto già approvato con la deliberazione consiliare 3/2024 in particolare:

“ai fini della scelta del modulo gestorio del servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete della sosta pubblica a pagamento, in tutte le sue fasi, attività connesse e complementari, nonché le attività e servizi analoghi e/o affini affidati contestualmente o successivamente alla costituzione della società mista, e relativi investimenti, nonché – in correlazione all'ipotesi di riscatto della concessione in essere per il citato SIEG – della proposta di costituzione della società mista di cui trattasi concessionaria del servizio sopra citato, di approvare l'analisi comparativa tra i possibili moduli gestori di fonte statutaria;

- di approvare la relazione illustrativa di cui agli artt. 14 (*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*), cc. 2, 3, 4, e quindi 31 (*Trasparenza nei servizi pubblici locali*), cc. 1 e 2, del d. lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), in coerenza

con la precedente analisi comparativa prevista dal vigente statuto comunale, e quindi la proposta riferita al modulo gestorio esternalizzato della società mista da costituirsi, ricorrendo, tra le ipotesi di appalto o di concessione del servizio di cui trattasi (come da art. 17 recante *Società a partecipazione mista pubblico-privata*, c. 1, d. lgs. 175/2016), a quella in concessione, con gara a doppio oggetto, per la ricerca del socio privato e la contestuale costituzione della società mista con diritto di esclusiva affidato a quest'ultima per la gestione del citato servizio pubblico, retta sottoforma di società a responsabilità limitata e partecipata in via diretta e maggioritaria da questo Comune e da un solo socio privato selezionato con procedure trasparenti e concorrenziali, trattandosi di un affidamento sopra soglia di rilevanza europea come da vigente codice dei contratti pubblici, con il socio privato di minoranza che ricopre il ruolo di socio gestore operativo non stabile, col compito operativo che ricomprende in tale ruolo di cooperazione da parte del socio gestore operativo anche l'erogazione di un eventuale prestito finanziario fruttifero restituibile alla società mista funzionale a dare copertura agli investimenti in immobilizzazioni tecniche materiali e immateriali a carico della società mista, con durata di tale partenariato pari a quella che emergerà in sede di atti di gara a doppio oggetto dal PEF in quanto non eccedente il periodo (di una alternativa concessione a terzi) necessario per consentire alla società mista (e anche al socio privato) di perseguire il recupero degli investimenti tramite i processi di ammortamento e quindi la necessaria remunerazione del capitale da detta società mista investito (e anche investito dal socio privato sottoforma – se così emergerà dagli atti di gara – di avviamento commerciale riconosciuto al Comune in sede di costituzione della società mista), quote di capitale sociale, fornendo il socio privato la relativa garanzia definitiva con obbligo di eventuali ripristini, con il socio pubblico ed il socio privato che partecipano alle strategie aziendali (per quanto di competenza), alla *governance*, e alla gestione, con l'assunzione del rischio operativo sul lato della domanda e dell'offerta in capo alla società mista (e quindi anche al socio privato), atteso che entro la durata dell'affidamento alla società mista è estinto il citato eventuale prestito da parte del socio privato;

- di dare atto che la relazione comparativa e la relazione illustrativa di cui sopra vengono allegare al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

- che eventuali prestiti in essere, così come l'avviamento commerciale al valore nominale riconosciuto in sede d'ingresso, alla scadenza del PPPI sarà posto a carico del socio (se diverso dal precedente) entrante o comunque del diverso modulo gestorio, l'incasso di eventuali utili accantonati o maturati sull'ultimo esercizio scadente al 31 dicembre oggetto di partenariato, la decadenza delle garanzie definitive, fermo restando che la scadenza della società mista (la quale potrà eccedere la scadenza di detto PPPI) produrrà i suoi effetti dall'effettivo subentro (se diverso dal precedente) del diverso socio privato o del diverso modulo gestorio;

- che la scadenza di eventuali patti parasociali non eccederà la scadenza del partenariato;

- che l'eventuale prestito finanziario fruttifero restituibile iniziale (o successivo) a carico del socio privato rispetterà le indicazioni del d. lgs. 385/1993 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) e quindi del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) come da deliberazione del 3/3/1994, recante *Raccolta del risparmio ai sensi degli artt. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;

- che il contratto di servizio (che decorrerà dopo la conclusione delle operazioni di riscatto di cui alla precedente parte narrativa, in coerenza con gli indirizzi di gara che saranno formulati da questo organo comunale) e la carta del servizio rispetteranno gli atti e indicatori riferiti al SIEG non a rete "parcheggi" di cui al decreto direttoriale MIMIT n. 639/2023 recante *Regolazione del settore dei*

*servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d. lgs. n. 201 del 2022";*

- di approvare i sopraccitati indirizzi ai fini della consultazione pubblica;
  - di invitare la Giunta a chiedere-al Responsabile del procedimento di dar luogo all'invio all'ANAC, *on line*, della qui approvata relazione di cui all'art. 14, c. 3 del d. lgs. 201/2022, ai sensi delle previsioni dell'art. 31 (*Trasparenza nei servizi pubblici locali*), cc. 1, 2 (e 5) di quest'ultimo decreto;
  - di dare atto che la deliberazione (di cui al d. lgs. 201/2022, art. 10 recante *Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà*, c. 5) di istituzione del servizio di cui trattasi non sussiste, trattandosi di un SIEG non a rete nel caso di specie già istituito e attualmente gestito;
  - di chiedere (ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto n. 3 del d. lgs. 267/2000) il parere dell'organo di revisione (così come precisato nella precedente parte narrativa), prima di dar luogo alla delibera post consultazione pubblica ed al quale organo sarà sottoposta la relativa bozza di deliberazione consiliare;
  - di rimettere agli atti successivi la proposta di costituzione della società mista (nelle more della consultazione pubblica prevista dall'art. 5, c. 2, del d. lgs. 201/2022);
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà oggetto della consultazione pubblica e sarà trasmessa all'Anac.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 22 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA, VISCIONE FRANCESCO), 4 astenuti (AMELI FRANCESCO, FRENQUELLUCCI PIETRO, PROCACCINI ANGELO, TAMBURRI MASSIMO) e nessun voto contrario,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente deliberato, stante la necessità di procedere in tempi brevi all'esecuzione dei procedimenti di cui al cronoprogramma immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

<b>IL PRESIDENTE BONO ALESSANDRO</b>	<b>IL SEGRETARIO Dott.ssa MATTIOLI CRISTINA</b>
--	---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*